



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI

T.A.R. SICILIA, Palermo, 8 aprile 2024, n. 1175 – infrastrutture elettroniche sono opere di pubblica utilità – possono essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale – illegittimità delle previsioni regolamentari comunali che precludano in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni anche in carenza di soluzioni alternative

Con la sentenza in commento il TAR Palermo giudica della legittimità di un provvedimento comunale di diniego relativo alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni elettroniche x art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, pur in assenza di vincoli di natura urbanistica del vigente PRG.

Il TAR rileva, innanzitutto, che dalla documentazione in atti si ricava che nel caso in esame il diniego opposto dall'Amministrazione comunale è motivato in ragione degli elementi puntualmente indicati dalla società ricorrente nell'atto introduttivo così sintetizzabili:

- un asserito pericolo per la salute pubblica, nonostante l'inequivocabile parere positivo dell'ARPA;
- una ritenuta violazione di norme regolamentari comunali;
- l'incompatibilità dell'impianto con disposizioni del PRG.

A fronte di ciò, il TAR evidenzia come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo chiarito che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di "pubblica utilità" e "sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria" (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 08/02/2023, n. 318).

In quanto assimilati, ai sensi di legge, ad opere di urbanizzazione primaria, anche secondo il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 06/07/2022, n. 5639) detti impianti risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale.

L'ente locale non può, dunque, introdurre una preclusione assoluta all'utilizzo della tecnologia '5G', esorbitando tale divieto generalizzato dall'ambito delle competenze comunali. E invero spetta al legislatore statale stabilire, in termini generali, la compatibilità di tali interventi con la tutela della salute, potendosi a livello comunale solo stabilire specifiche zone nelle quali è interdetta l'installazione di impianti di telefonia mobile (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 17/04/2023, n. 2315). La recente giurisprudenza ha altresì affermato che al regolamento comunale per l'installazione di impianti radiomobili non può riconoscersi valenza di strumento urbanistico (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 19/06/2023, n. 795).

Ancora di recente, la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 03/03/2021, n. 2589) ha ribadito che risultano illegittime le previsioni regolamentari comunali che, nel precludere in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione, anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative, con le quali assicurare una potenza del segnale in linea di principio equivalente a quella conseguibile, in assenza del divieto.

Nel caso in esame, il diniego del Comune è motivato, oltre che in relazione alle preoccupazioni di natura "ambientale" espresse dalla popolazione e dai vari comitati ostili all'istallazione, anche in relazione alla mera destinazione urbanistica dell'area in cui ricade la particella. In altri termini, sulla base della mera previsione di PRG per la realizzazione nella zona di immobili rientranti tra i "siti sensibili" individuati dal regolamento comunale del 2005, senza che in concreto sia possibile verificare la violazione delle stesse previsioni regolamentari posto che, allo stato, nessun edificio tra quelli previsti come "sensibile" è in realtà stato realizzato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Alla stregua della giurisprudenza, il diniego opposto risulta quindi illegittimo. Parimenti illegittima risulta la previsione generale prevista dal regolamento comunale di cui all'art. 9 comma 4 del regolamento impugnato, laddove il Comune introduce il divieto generalizzato, su tutto il territorio comunale, di installazione di nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio.

Secondo il giudice, la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, non può svolgersi nel senso di introdurre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301176&nomeFile=202401175_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301176&nomeFile=202401175_01.html&subDir=Provvedimenti)